

REGOLAMENTO (CEE) N. 1548/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ⁽⁴⁾ il regime delle quote di produzione nel settore dello zucchero è applicabile per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 e che, nel contempo, il Consiglio deve adottare in tempo utile il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che la campagna 1993/1994 sarà la prima della transizione verso la piena applicazione dell'importante riforma decisa dal Consiglio nel 1992 per la maggior parte delle principali colture arabili;

considerando che lo zucchero, pur costituendo anch'esso un importante prodotto delle terre arabili, non è incluso nella riforma;

considerando che conviene consentire alle autorità e ai produttori nazionali di concentrarsi sull'applicazione del nuovo regime per i prodotti delle terre arabili senza dover compiere nel contempo le scelte a lunga scadenza previste dal regime zuccheriero;

considerando che il regime zuccheriero nella sua forma attuale serve a scongiurare il rischio di un cambiamento repentino nell'area impiantata e che è quindi possibile farlo coesistere, perlomeno per un determinato periodo, col nuovo regime previsto per altri prodotti di terre arabili;

considerando pertanto che è opportuno prevedere la proroga del regime dei prezzi e prodotti esistente per la campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'introduzione, durante

un periodo settennale a decorrere dall'adesione, di un regime preferenziale che garantisca un approvvigionamento adeguato di zucchero greggio per le raffinerie portoghesi; che tale preferenza consiste nell'applicare un prelievo ridotto all'importazione a tal fine di zucchero da paesi terzi e nell'utilizzare le disponibilità di zucchero greggio di canna e di barbabietole raccolte nella Comunità che beneficino del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale ⁽⁵⁾, nonché le disponibilità di zucchero greggio preferenziale di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che il periodo transitorio succitato è scaduto il 31 dicembre 1992; che con il regolamento (CEE) n. 3484/92 ⁽⁶⁾ questo regime di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi è stato prorogato fino al 30 giugno 1993, in attesa che venga determinato il regime definitivo di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie in generale; che i motivi che giustificano la proroga dei regimi di produzione e di prezzo per il settore dello zucchero giustificano altresì una nuova proroga, sino al 30 giugno 1994, del regime attuale di approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, in quanto il regime definitivo da adottare per l'industria di raffinazione è strettamente legato a quello, ancora da stabilire, per la produzione saccarifera;

considerando che il progresso tecnologico ed il recente sviluppo industriale, nella Comunità, della produzione di edulcoranti naturali derivati da prodotti agricoli hanno fatto emergere un nuovo tipo di prodotto, in appresso denominato «sciroppo d'inulina», le cui caratteristiche e utilizzazioni lo rendono paragonabile all'isoglucosio e allo zucchero liquido, prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevista dal regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo sciroppo d'inulina, pur essendo un prodotto molto affine all'isoglucosio, non rientra nella definizione prevista per quest'ultimo dal regolamento (CEE) n. 1785/81, in quanto non è ottenuto dal glucosio, né è prodotto mediante isomerizzazione del glucosio, bensì mediante idrolisi dell'inulina, molecola costituita dall'associazione di elementi di fruttosio; che la produzione di sciroppo d'inulina non è pertanto soggetta ai vincoli imposti dal regime delle quote e dall'autofinanziamento del settore previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, pur traendo indirettamente beneficio dalle garanzie che tale organizzazione dei mercati fornisce ai prodotti da essa disciplinati;

considerando che, essendo un prodotto di sostituzione diretta dell'isoglucosio e dello zucchero liquido, lo sci-

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 3. 2. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.